


Bozza
12/06/2015



CONSORZIO DI BACINO BASSO NOVARESE

Gestione Raccolta e Recupero dei Rifiuti

CONVENZIONE PER LA REGOLAZIONE DEI RAPPORTI INERENTI IL CENTRO DI CONFERIMENTO RIFIUTI DEL COMUNE DI BIANDRATE.

L'anno duemilaquindici, il giorno xx del mese di xxxxxxxxxxxx, negli uffici del Consorzio in Novara, via Socrate n.1/A, senza assistenza di testimoni i signori:

- ARDIZIO FRANCESCO nato a Valdobbiadene (TV) il 23/12/1954, C.F. RDZFNC54T23L565O, che interviene in qualità di Dirigente del Consorzio di Bacino Basso Novarese, C. F. 80029140037 e P. IVA 01614290037, con sede in Novara, via Socrate 1/A;
- nato a (....) il/...../....., C.F., che interviene in qualità di del Comune di Biandrate, p. IVA 00310870035, con sede in Biandrate, Piazza C. Battisti n.12, abilitato alla sottoscrizione del presente contratto in forza della deliberazione di Giunta Comunale n. xxx del xx/xx/2015

premesso che:

- La legge regionale 24 ottobre 2002 n. 24 "Norme per la gestione dei rifiuti", nei limiti delle competenze attribuite alle Regioni dal Titolo V della Costituzione in materia di governo del territorio e di gestione dei servizi pubblici locali, disciplina la gestione e la riduzione dei rifiuti in conformità ai principi del diritto comunitario.
- Per quanto attiene l'articolazione territoriale del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani la citata legge regionale n.24/2002 prevede un doppio livello di competenze. Nell'ambito dello stesso bacino, così come individuato dal Programma provinciale di gestione dei rifiuti di cui all'art. 6 della legge citata, i comuni in forma associata assicurano l'organizzazione dei servizi di competenza del bacino stesso attraverso consorzi obbligatori ai sensi dell'art.31 del d. lgs. 18 agosto 2000 n.267.
- Nel bacino sono svolte, ai sensi degli articoli 10 comma 1 e 11 comma 6 l. r. n. 24/2002 l'attività di governo e di coordinamento dei servizi: di gestione in forma integrata dei conferimenti separati, della raccolta differenziata, della raccolta e del trasporto dei rifiuti; di realizzazione delle strutture al servizio della raccolta differenziata; di conferimento agli impianti tecnologici ed alle discariche.
- La Regione Piemonte, con Deliberazione della Giunta Regionale 19 maggio 2003, n. 64-9402, ha approvato ai sensi della citata legge regionale n.24/2002 gli schemi di disciplinare tipo relativo ai Consorzi unici di bacino, unitamente all'Allegato F (ATTO DI INDIRIZZO CONCERNENTE SOLUZIONI ORGANIZZATIVE FINALIZZATE ALL'ATTIVAZIONE DELLE FORME DI GESTIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 20, COMMA 6, L. R. 24/2002 E INDIVIDUAZIONE DELL'AUTORITA' DI SETTORE), ove dispone, in tema di "PROPRIETA' DELLE STRUTTURE FISSE AL SERVIZIO DELLA RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI, FUNZIONALI ALL'ESERCIZIO DEI SERVIZI PUBBLICI DI COMPETENZA DI



CONSORZIO DI BACINO BASSO NOVARESE


Gestione Raccolta e Recupero dei Rifiuti

BACINO": "- omissis - La titolarità della proprietà delle suddette strutture fisse deve restare in capo al consorzio unico di bacino o al singolo comune o a più comuni in comproprietà mentre l'esercizio dei poteri del proprietario sulle medesime spetta al consorzio unico di bacino, al quale compete altresì l'espletamento delle gare per l'erogazione del servizio ai sensi dell'art.113 comma 5 d.lgs. 267/2000 come modificato dall'articolo 35 della legge 448/2001. e strutture fisse, essendo funzionali alle attività di raccolta, conferimento separato e raccolta differenziata esercitate a livello di bacino restano pertanto nella disponibilità dei consorzi unici che, nell'affidare tramite procedura ad evidenza pubblica il servizio di raccolta e trasporto, dispongono altresì in ordine alla gestione delle medesime."

- Adempiendo gli obblighi posti dalla citata legge regionale n. 24/2002, in data 15/03/2004 l'Assemblea consortile con delibera n. 2 istituiva il CONSORZIO DI BACINO BASSO NOVARESE, e approvava contestualmente la Convenzione e lo Statuto, che riprendendo le linee guida dei "disciplinari tipo" regionali, stabiliscono che "Il Consorzio esercita, in nome e per conto degli enti consorziati, i poteri e le facoltà del proprietario sulle strutture fisse al servizio della raccolta dei rifiuti urbani, funzionali all'esercizio dei servizi pubblici di competenza di bacino" (rispettivamente art.2, comma 4 della Convenzione e art.3, comma 3, dello Statuto).
- Il Comune di BIANDRATE ha aderito al Consorzio di Bacino Basso Novarese con delibera del Consiglio Comunale n.06 in data 31/03/2004.
- Con atto del 14/11/2005 Consorzio e Comune hanno stipulato una convenzione di durata decennale per la regolazione dei rapporti inerenti il centro comunale di conferimento. In vista della prossima scadenza, le Parti convenzionate intendono ora rinnovare i contenuti della pattuizione.

Tutto ciò premesso, ed essendo intenzione delle Parti contraenti formalizzare mediante la presente scrittura privata gli intervenuti accordi, convengono e stipulano quanto segue:

1. Le premesse sono accettate come parte integrante della presente convenzione.
2. Il Comune di BIANDRATE, proprietario del centro di conferimento rifiuti ubicato in Strada traversa di San Giacomo, riconosce al Consorzio il diritto di esercitare sul predetto centro, in nome e per conto dello stesso Comune, i poteri e le facoltà spettanti al proprietario, orientando tale esercizio al perseguimento delle finalità statutarie consortili, nel rispetto della normativa vigente in materia.
3. Il Consorzio si obbliga alla gestione complessiva del centro comunale di conferimento, che si intende comprensiva della manutenzione ordinaria e straordinaria, la vigilanza sui conferimenti da parte della cittadinanza, e l'organizzazione dei prelievi da parte degli esecutori dei servizi. Sono qualificabili come interventi di manutenzione ordinaria quelli necessari per mantenere il centro in buono stato di decoro e fruibilità (es. sfalci erba; potature; diserbi; segnaletica; verniciature; scarichi e piccoli interventi, ecc...). Si intendono di straordinaria manutenzione quegli interventi di considerevole rilievo economico che si renderanno eventualmente necessari per ammaloramenti strutturali o per adeguamenti a nuove norme di carattere civilistico, ambientale o di sicurezza. Gli



CONSORZIO DI BACINO BASSO NOVARESE

Gestione Raccolta e Recupero dei Rifiuti

stessi saranno preventivamente quantificati dal Consorzio e conseguentemente autorizzati dal Comune, a cui verrà addebitata la spesa con modalità da definire per singolo intervento.

4. Il Consorzio, per i compiti di vigilanza sui conferimenti da parte della cittadinanza e la compilazione dei registri eventualmente prescritti dalla normativa, utilizzerà il proprio servizio di custodia realizzato mediante ricorso alla cooperazione sociale.
5. Gli orari di apertura del centro saranno preventivamente concordati con il Comune di BIANDRATE.
6. Il Comune si obbliga a corrispondere al Consorzio gli oneri da questo sostenuti per la gestione quale sopra configurata, sulla base di impegni economici concordati annualmente con l'Amministrazione Consortile, fatto salvo il conguaglio di fine esercizio in base alla rendicontazione finale. Per l'esecuzione di interventi economicamente rilevanti, il Consorzio comunicherà anticipatamente l'oggetto dell'esecuzione e l'ammontare della spesa.
7. La durata della presente convenzione è di anni 15 (quindici) fermo restando quanto la Convenzione istitutiva del CONSORZIO di BACINO BASSO NOVARESE prevede all'art. 2, comma 4 (*Il Consorzio esercita, in nome e per conto degli enti consorziati, i poteri e le facoltà del proprietario sulle strutture fisse al servizio della raccolta dei rifiuti urbani, funzionali all'esercizio dei servizi pubblici di competenza di bacino*).

CONSORZIO di BACINO BASSO NOVARESE

Il Dirigente

(Ardizio Francesco)

COMUNE di BIANDRATE

.....
(.....)